Determinazione n. 2/2011

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 febbraio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Venezia;

visto l'articolo 6, comma 4, della predetta legge, come sostituito con l'articolo 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-bis del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 2007 al 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Venezia per gli esercizi dal 2007 al 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2007 al 2009 –

corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Venezia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE f.to Angelo De Marco

IL PRESIDENTE f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA, PER L'ESERCIZI 2007, 2008 E 2009

SOMMARIO

Premessa. – 1. Quadro normativo di riferimento. – 2. Organi di amministrazione e di controllo. – 3. Personale. – 3.1 Pianta organica e consistenza del personale. – 3.2 Costo del personale. – 4. Incarichi di studio e consulenza. – 5. Pianificazione e programmazione. – 5.1 Piano regolatore. – 5.2 Piano operativo triennale. – 5.3 Programma triennale delle opere. – 6. Attività. – 6.1 Attività promozionale. – 6.2 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione. – 6.3 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo. – 6.4 Traffico portuale. – 7. Gestione finanziaria e patrimoniale. – 7.1 Dati significativi della gestione. – 7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate. – 7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui. – 7.4 Il conto economico. – 7.5 La situazione patrimoniale. – 7.6 Le partecipazioni azionarie. – 8. Considerazioni conclusive.



Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Venezia per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche con riferimento alle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La precedente relazione, redatta congiuntamente per le 25 Autorità portuali e relativa all'esercizio 2006, è stata deliberata nell'adunanza dell'11 dicembre 2009 ed è pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n.158.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità portuale di Venezia, istituita ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e subentrata all'Organizzazione Provveditorato al Porto di Venezia, contestualmente soppressa, si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge sopra menzionata, successivamente modificato ed integrato con provvedimenti legislativi sui quali si è ampiamente riferito nelle precedenti relazioni, cui si rinvia.

Ai fini di un opportuno aggiornamento del quadro normativo di riferimento si fa ora presente quanto segue.

La disposizione di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma risultante è stata è stata prima dichiarata non applicabile per l'anno 2007 dall'art. 4 del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito nella legge n.127 del 3 agosto 2007, e successivamente abrogata dall'art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Dal 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo di versamento all'Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il triennio 2007/2009 in esame, le limitazioni di cui di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, concernenti spese per studi e incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché spese relative alle autovetture.

Permane altresì l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti.

Tale riduzione, originariamente limitata al triennio 2006/2008, è stata poi prorogata al 2009, come da comunicazione del Ministro dell'Economia (circolare n. 32 del 17 dicembre 2009). Sulla materia è intervenuto, da ultimo, il Ministro delle infrastrutture che, con nota del 7 settembre 2010, ha ribadito l'obbligo nei confronti delle Autorità portuali di ottemperare alla riduzione prevista dall'art.1, commi 58 e 59 della legge n.266/2005, anche per gli esercizi 2009 e 2010.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

Si precisa al riguardo che con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; inoltre, la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale".

Lo stesso art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (finanziaria 2007) ha per contro soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1984.

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese in conto capitale dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'art. 17 bis del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, nel limite annuo, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro.

Tra i più recenti provvedimenti normativi merita menzione l'art. 3 della legge finanziaria per l'anno 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, che al comma 27 ha stabilito che le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra le quali rientrano gli enti pubblici non economici e, quindi, anche le Autorità portuali) debbono dismettere le loro partecipazioni in società che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dei loro fini istituzionali. Il successivo comma 28 di detto articolo prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbono essere autorizzate dall'organo competente, con delibera motivata in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di cui al precedente comma 27; a tal fine, viene fissato il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (termine così modificato dall'art. 71, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) entro il quale le amministrazioni interessate, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, debbono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate a norma del precedente comma 27.

Per completezza di informazione si ricorda ancora che, allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito al 1º gennaio 2012 la decorrenza dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, originariamente stabilito - con DPR 28 maggio 2009, n. 107 - per il triennio 2009/2011.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

La legge ha stabilito che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali miniori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, debba operare una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010, n. 73 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a

finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

2.2. Organi di amministrazione e di controllo

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994 il Presidente, il Comitato Portuale, il Segretariato Generale (composto,come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il Presidente

L'incarico di Presidente dell'Autorità portuale di Venezia è stato conferito per un quadriennio con il decreto ministeriale in data 30 marzo 2004; alla scadenza, dopo un breve periodo di commissariamento, durato dal 23 maggio all'1 luglio 2008, è stato nominato, in data 2 luglio 2008, il Presidente attualmente in carica.

Il trattamento economico del Presidente viene determinato sulla base di criteri stabiliti con DM del 31 marzo 2003, aggiornati con successive indicazioni fornite dallo stesso Ministero vigilante: nel triennio 2006/2008, tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) tale trattamento è ammontato, su base annua, ad euro 218.693,32.

Il trattamento economico del Commissario, previsto dal DM del 23 maggio 2008, è stato ed è pari all'80% del trattamento del Presidente ed è ammontato, per il periodo dal 23 maggio all'1 luglio 2008, a euro 17.611,67.

Il compenso attuale del Presidente è pari ad euro 236.120 per 12 mensilità, oltre al rimborso spese di euro 30.104.

Il Comitato portuale

I componenti del Comitato portuale nominati nel 2004, il cui mandato è scaduto il 14 novembre 2008, sono stati rinnovati con decreto del Commissario in data 29 maggio 2008.

L'importo del gettone di presenza corrisposto per la partecipazione alle riunioni del Comitato ammonta, per il triennio 2007-2009, ammonta ad euro 117.

Nel 2007 sono stati corrisposti ai componenti del Comitato portuale gettoni di presenza per un importo complessivo pari ad euro 22.066; nello stesso periodo sono stati corrisposti, a titolo di rimborso spese, euro 11.257.

Nel 2008 gli importi corrisposti sono ammontati ad euro 25.610 per gettoni di presenza e ad euro 2.756 per rimborso spese; nel 2009, per le stesse causali, sono stati corrisposti, rispettivamente, euro 24.725 e euro 2.493.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'incarico di Segretario generale dell'Autorità portuale di Venezia è stato conferito con delibera del Comitato portuale in data 20 maggio 2004. Con delibera del 10 luglio 2008 l'incarico è stato rinnovato per il successivo quadriennio.

Il trattamento economico del Segretario Generale, determinato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, è ammontato, rispettivamente, ad euro 177.585 nel 2007, ad euro 180.548 nel 2008 e ad euro 208.406 nel 2009, con un costante incremento, più marcato nel 2009.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominati in data 30 marzo 2004, sono stati rinnovati per un ulteriore quadriennio con decreto ministeriale del 31 marzo 2008, con decorrenza dal 1º maggio 2008.

Ai componenti del Collegio dei revisori dell'Autorità portuale di Venezia competono, per gli esercizi in esame, i compensi determinati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero vigilante in data 31 marzo 2003, nelle misure annue lorde seguenti: euro 7.600 per il Presidente, euro 6.300 per ciascun componente effettivo ed euro 1.300 per ciascun componente supplente. Le menzionate misure sono state ridotte nel triennio del 10%, ai sensi della citata legge n. 266 del 2005.

Per la partecipazione alle riunioni collegiali compete inoltre un gettone di presenza, che per il triennio 2007-2009 ammonta ad euro 117.

Nel 2007 sono stati corrisposti compensi pari ad euro 27.034, oltre ad euro 13.658 a titolo di rimborso spese; nel 2008 la spesa è lievitata a euro 29.137 per i compensi e ad euro 21.763 per i rimborsi spese.

Un ulteriore incremento per i compensi, passati ad euro 31.597, si è verificato nel 2009, mentre, nello stesso anno, risultano leggermente diminuiti i rimborsi spese, passati ad euro 20.708.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture in data 18 maggio 2009 i compensi spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Autorità portuali sono stati rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla base dei compensi spettanti ai Presidenti delle rispettive Autorità, secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente del Collegio dei revisori, il sei per cento ai componenti effettivi e l'un per cento ai componenti supplenti del Collegio.

Gli effetti della suddetta rideterminazione sono stati peraltro sospesi dallo stesso Ministero delle infrastrutture, a seguito di rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze, con la conferma anche per il biennio 2009/2010 delle misure relative al triennio 2006/2008, come determinate con l'applicazione dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge n. 266/2005.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Venezia, posta a raffronto con quella impegnata per l'esercizio di riferimento 2006.

ESERCIZIO	2006	2007	2008	2009
Presidente	313.352	225.891	223.931	266.226
Comitato Portuale	23.573	30.748	28.550	36.993
Collegio dei Revisori	40.384	40.305	50.901	56.999
TOTAL	E 377.309	296.944	303.382	360.217

Rispetto al 2006, si riscontra nel 2007 una flessione della spesa del 21,2%, cui segue un costante innalzamento nel biennio successivo, più lieve (2,3%) nel 2008, maggiormente accentuato (18,9%) nel 2009. In tale anno la spesa si è riportata pressoché sullo stesso livello del 2006.